

Associazione DISCARDED

STATUTO

Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede e durata - È costituita la Associazione DISCARDED (di seguito Associazione), regolata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile e dal Decreto Legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) oltre che dal presente Statuto. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore. L'Associazione ha sede a Lecce (LE) in via Orsini Del Balzo 62. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto.

Gli esercizi avranno inizio il 1° Gennaio e si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.2 – Scopi - L'Associazione è apolitica e apolitica, e non ha scopo di lucro. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generali elencate all'art.5 c.1 del Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi in favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, scopo dell'Associazione è quello di diffondere e promuovere attraverso percorsi formativi, editoriali e educativi progetti ed eventi artistico-culturali, una cultura che valorizzi le differenze, l'educazione alla pace e alle libertà di ogni individuo, la prevenzione e il contrasto ad ogni forma di discriminazione. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art.3 – Attività - Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come da art.5 comma del D.Lgs. n.117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Nell'ambito di quelle di interesse generali, l'Associazione potrà svolgere delle attività il cui elenco non esaustivo (alcune iniziative potranno essere svolte a pagamento nei limiti consentiti dalle leggi in materia di enti non commerciali) include:

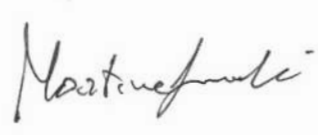
- diffusione della cultura fotografica attraverso attività di divulgazione sulla piattaforma online "Discarded Magazine", produrre e pubblicare magazine cartacei periodici relativi a contenuti sviluppati dai curatori all'interno della piattaforma "Discarded Magazine" di artisti internazionali sotto il marchio "Miracoli Visivi";
- svolgere l'attività di casa editrice con il marchio "Miracoli Visivi" per la pubblicazione di libri fotografici di autori contemporanei, diffondere tali volumi mediante la piattaforma web di "Miracoli visivi";
- fornire agli autori fotografici i servizi di design di libri fotografici e progettazione, editing, fotografico;
- promuovere la diffusione e lo scambio di cultura fotografica ed audiovisiva attraverso l'organizzazione di workshop, seminari, conferenze, attività didattiche;
- pubblicare sotto il marchio "Discarded Paper" le fanzine realizzate durante i workshop, seminari, conferenze, attività didattiche;
- contribuire a colmare il divario culturale e sociale di autore del bacino del Mediterraneo promuovendo attività di diffusione e divulgazione delle loro opere;
- svolgere attività di consulenza, comunicazione, editoria a terzi interessati come associazioni o liberi professionisti;
- organizzare manifestazioni, festival, concorsi, premi, mostre, rassegne ed eventi fotografici ed espositivi; organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare progetti multimedia relativi alle attività sopraindicate;
- sostenere, attraverso attività culturali l'interscambio culturale tra tutte le componenti sociali ed etniche dell'Italia, del Mediterraneo e del resto del mondo;
- sostenere la crescita professionale ed artistica di talenti emergenti ancora non inseriti nel mercato dell'arte;
- promuovere attraverso la diffusione sulla piattaforma online "Discarded Magazine" o pubblicazioni cartacee con il marchio "Miracoli Visivi" di progetti fotografici di autori adolescenti;
- diffondere la cultura delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche e religiose e di genere attraverso attività culturali legate all'educazione all'immagine;
- collaborare per gli scopi sopraelencati con Istituzioni pubbliche, enti privati e altre associazioni italiane ed estere;
- organizzare e partecipare a progetti culturali, artistici, sociali ed espositivi finanziati e/o sovvenzionati dall'Unione Europea;
- organizzare iniziative di educazione all'immagine (fotografia, editoria, multimedia) collaborando con istituzioni scolastiche, universitarie e centri culturali.

Vellero Nicoletti

Felice

Cabero

Marofello

Sat. 6   

In generale l'Associazione attiverà tutti i processi tesi al raggiungimento del fine principale, ovvero la promozione e diffusione di una cultura delle differenze e del rispetto delle libertà di tutte e tutti attraverso attività di formazione ed eventi e iniziative artistico-culturali di forte impatto sociale. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altre realtà presenti sul territorio: associazioni, enti pubblici e privati, aziende, persone fisiche e giuridiche in genere.

L'Associazione potrà, inoltre, partecipare a bandi pubblici e privati anche mediante l'attivazione di specifiche ATS con altri organismi privati ed istituzionali, attivare collaborazioni con aggregazioni di persone, enti pubblici, altre associazioni ed enti privati in genere per lo sviluppo di progetti e attività di formazione, sociale, culturale e di consulenza nei confronti degli associati, dei singoli cittadini, di enti pubblici come scuole, università, accademie, biblioteche e in genere nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica lo richiedesse. L'Associazione è aperta a nuove idee e proposte che, una volta approvate dal Consiglio Direttivo, si impegnerà a sviluppare se in sintonia con i presupposti dell'Associazione stessa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che si potranno svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del CTS, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Norme sul rapporto associativo, dei volontari e sostenitori

Art.4 – Ammissione degli associati – Il numero degli associati è illimitato. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. *Possano essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi di essa e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.* Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questo delegato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro 60gg dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, da motivare e comunicare all'interessato, è possibile avanzare richiesta, entro 60gg dalla comunicazione, di riesame da parte dell'Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali o occasionali, anche ricorrendo ai propri soci.

Art.5 – Quota associativa ed uniformità del rapporto associativo - I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.6 – Diritti degli associati - I soci si dividono in soci fondatori e ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, oltre che per la elezione degli organi sociali. Il diritto di voto è riconosciuto al socio minorenne attraverso colui che ne esercita la potestà genitoriale. È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, ed entro i limiti preventivamente stabiliti dalla legge e dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno, inoltre, il diritto di: a) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; b) Frequentare i locali dell'associazione; c) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; d) Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività; e) Prendere visione dei bilanci, libri associativi e altra documentazione dell'Associazione.

Obblighi: a) Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; b) Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; c) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo - Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta. La qualità di socio si perde inoltre: - per decesso; - per mancato pagamento della quota associativa, protrattosi per oltre 30 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica; - per esclusione, decisa dal Consiglio Direttivo, in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto; - per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 – Non trasmissibilità della quota associativa - Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 – Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

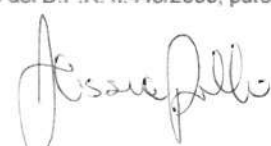
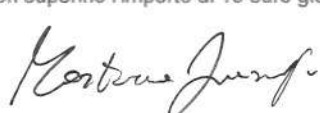
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili,

Veleno Nicotini

Celen Feller

Mario Fella

Sorlobo   

previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9bis - Sostenitori - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione - Gli organi dell'Associazione sono: A) l'Assemblea dei soci; B) il Consiglio direttivo; C) il Presidente. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - L'Assemblea: composizione, regole di convocazione e di funzionamento - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di n.3 associati, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente, anche a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante comunicazione, anche tramite email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale, conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 12 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, anche a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la discussione e approvazione del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo. Essa inoltre provvede a:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delineare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto - L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 3/4 dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica - Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da 3 o 5 membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio e non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente (se non eletto dall'Assemblea), il vice-Presidente e il Segretario. È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 15 - Poteri del Consiglio Direttivo - Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: a) gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; b) nomina, al suo interno del Presidente e del Segretario; c) ammissione di nuovi soci; d) esclusione degli associati; e) redazione annuale del progetto del rendiconto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; f) fissare l'importo della quota associativa annuale; g) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; h) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative; i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute a favore dell'Associazione; l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Sottile
Assarefallo
Mariano Jurep

Art.16 – Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 4 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento; in mancanza, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nella comunicazione di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.17 – Il Presidente: poteri e durata in carica - Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea (o nominato all'interno del Consiglio Direttivo), ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato solamente con delibera assembleare, con le stesse maggioranze previste all'atto della nomina (oppure con delibera della maggioranza dei consiglieri, se eletto dal Consiglio Direttivo). Svolge, inoltre, la funzione di Tesoriere che lo obbliga ad occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Vigila sulle attività e sui servizi dell'Associazione. Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali dell'Associazione. In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Norme sul patrimonio

Art.18 – Bilancio sociale - Entro il 31/03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Nei documenti di bilancio il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art.19 – Patrimonio sociale - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolte fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs n.117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è inoltre costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è altresì costituito dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art.20 – Esercizio sociale - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dell'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione (e/oppure dovrà essere inviato via mail ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione) ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21 – Divieto di distribuzione degli utili - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art.21bis – Libri sociali - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
- verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art.21tris – Organo di controllo - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.21quarter – Revisore legale dei conti - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Valerio Nicoletti

Federico

Chiara

Haroldo

Satolo Fe
Assupello
Mestruy Anafu

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art.22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio - In caso di scioglimento dell'Associazione, la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo sarà attuata previo parere all'Ufficio RUNTS competente, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.23 - Norme di rinvio - Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), agli articoli 36 e seguenti del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Lecce, li 20/12/2025

I soci

Sartob 
Volno Nicola
Alen Felice
Giuseppe
Marco Zollo
Montemurro

Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il **29 DIC. 2025**
al n° 1539 serie 3 esatti
€ 200.00 (Duecento / 00)
con Mod. F24 del 29.12.2025

L'ADDETTO ALLO SPORTELLLO
Leonardo Scrimieri



